

## AVVISO

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DISPOSTA CON ORDINANZA DELLA SEZIONE QUARTA TER DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO DI ROMA N. 1588/2025 DEL 12/03/2025, NEL GIUDIZIO R.G. N. 13597/2024 DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO DI ROMA DI BARI, DI CUI AL RICORSO E PEDISSEQUI MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI**

dall'**Avv. Giuseppe MONTERISI**, (c.f. MNTGPP95H05H926O), nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 05/06/1995 e residente in Barletta, via del Mare n. 11, rappresentato ed assistito dal sottoscritto **avv. Giuseppe Domenico Torre**

**-ricorrente-**

**contro**

- Ministero della Giustizia (c.f. 80416320580), in persona del Ministro p.t.; - Formez PA (c.f. 80048080636), in persona del l.r.p.t., - Commissione Interministeriale Ripam (c.f. 80048080636), in persona del l.r.p.t.

**-Amministrazioni resistenti-**

**e nei confronti**

della dott.ssa Claudia Santoro (c.f. SNTCLD94H58C983W); dell'Avv. Rossella Salvemini (c.f. SLVRSL79D67E885R); del Dott. Fabrizio Donato Fumai (c.f. FMUFRZ87E19L109M); dott.ssa Francesca Cicala (c.f. CCLFNC98H65A225T); dott. Castoro Michele (c.f. CSTMHL91R05A662Q); dott. Vito Gigante (c.f. GGNVTI93P30H096R)

**-controinteressati-**

\* \* \*

Il sottoscritto **avv. Giuseppe Domenico Torre** (c.f. TRRGPP80A11A669W, PEC [giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrami.it](mailto:giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrami.it), fax 0805211483), nella sua qualità di difensore dell'avv. **Giuseppe Monterisi**, (c.f. MNTGPP95H05H926O), nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 05/06/1995 e residente in Barletta, via del Mare n. 11, con elezione di domicilio digitale presso la suindicata PEC del sottoscritto difensore, come da procura in atti, in adempimento all'autorizzazione di cui all'ordinanza della Sezione Quarta Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma n. 1588/2025 del 12/03/2025, reso nell'ambito dell'epigrafato giudizio n. 13597/2024 R.G.;

## AVVISANO CHE

1) l'Autorità Giudiziaria adita è il TAR Lazio, Roma, Sez. Quarta Ter, e il ricorso ed i pedissequi motivi aggiunti sono incardinati con il n. 13597/2024 R.G.;

2) il ricorso, i primi motivi aggiunti ed i secondi motivi aggiunti (che si allegano in formato integrale al presente avviso quali parti integranti dello stesso) sono stati proposti nell'interesse dell'avv. **Giuseppe Monterisi**, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 05/06/1995 e residente in Barletta, via del Mare n. 11, contro: Ministero della Giustizia (c.f. 80416320580), in persona del Ministro p.t.; - Formez PA (c.f. 80048080636), in persona del l.r.p.t., - Commissione Interministeriale Ripam (c.f. 80048080636), in persona del l.r.p.t. , e nei confronti: della dott.ssa Claudia Santoro (c.f. SNTCLD94H58C983W); dell'Avv. Rossella Salvemini (c.f. SLVRSL79D67E885R); del Dott. Fabrizio Donato Fumai (c.f. FMUFRZ87E19L109M); dott.ssa Francesca Cicala (c.f. CCLFNC98H65A225T); dott. Castoro Michele (c.f. CSTMHL91R05A662Q); dott. Vito Gigante (c.f. GGNVTI93P30H096R);

3) l'avv. Monterisi impugnava dinanzi al TAR Lazio di Roma, nell'ambito del giudizio n. 13597/2024 R.G., i seguenti atti e provvedimenti:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento adottato dal FORMEZ in data 07/10/2024 (inviato a mezzo PEC in pari data), con cui si è comunicato al ricorrente quanto segue: “nella graduatoria del Distretto di BARI - Concorso AUPP 3946, la S.V. risulta collocata alla posizione n. 275, con un punteggio pari a 28,125 punti”, nella parte in cui al medesimo sono stati assegnati 28,125 punti invece di totali 32,125 punti (ossia di 4 punti in più); - della predetta graduatoria, nella parte in cui il ricorrente è illegittimamente collocato alla posizione n.275, con un punteggio pari a 28,125 punti, invece che nella migliore posizione che gli spetta in ragione della attribuzione di totali 32,125 punti (ossia di 4 punti in più); - di tutti i verbali della commissione giudicatrice, nonché della scheda di valutazione dei titoli relativa al ricorrente, nelle parti in cui non sono stati attribuiti a quest'ultimo quattro punti in ragione del suo titolo di laurea e del relativo voto; - di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compreso, ove occorra, del diniego tacito all'istanza di autotutela; e per l'accertamento: - del diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati; - del diritto dell'Avv. Monterisi

all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria de qua nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\12\2024:

- del provvedimento prot. "m\_dg.DOG.09\_12\_2024.0292442.U" adottato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio III - Concorsi e Inquadramenti in data 09/12/2024 (inviato a mezzo PEC il giorno successivo 10/12/2024), con cui si è riscontrata l'istanza di accesso formulata dal ricorrente il 07/11/2024, nella parte in cui il Ministero espone le ragioni che sarebbero, a suo dire, ostative all'accoglimento delle domande formulate dal ricorrente sia con istanza di autotutela del 16/10/2024, sia con il ricorso introduttivo; - di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente; e per l'accertamento - del diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati; - del diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria de qua nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10\2\2025:

- del provvedimento prot. "m\_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID", adottato in data 24/12/2024 dal Ministero delle Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, a firma del Direttore Generale, recante "Scorrimento graduatorie" in relazione al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia", nella parte in cui il Ministero relativamente al Distretto di Corte di Appello di Bari ha disposto lo scorrimento della graduatoria di 25 unità senza tuttavia convocare il ricorrente quale vincitore; ciò in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125; - dello "elenco legittimati" relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, allegato dal Ministero al predetto provvedimento prot. "m\_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID" del 24/12/2024, sempre nella parte in cui il Ministero stesso non ha convocato il ricorrente quale vincitore, in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di

punti 32,125 invece di 28,125; - del provvedimento prot. “m\_dg.DOG.22/01/2025.0000832.ID”, adottato in data 22/01/2025 dal Ministero delle Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, a firma del Direttore Generale, recante “Scorrimento graduatorie” in relazione al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”, nella parte in cui il Ministero ha disposto ulteriori assunzioni, senza tuttavia convocare il ricorrente quale vincitore; ciò in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125; - del provvedimento con cui si è disposta la rettifica del precedente “elenco legittimati” relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, allegato dal Ministero al provvedimento prot. “m\_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID” del 24/12/2024, e di conseguenza dello stesso “elenco legittimati” relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, come risultante all’esito della rettifica del 24/01/2025, sempre nella parte in cui il Ministero stesso non ha convocato il ricorrente quale vincitore, in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125; - di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compreso, ove occorra e comunque nei limiti di interesse del ricorrente, del provvedimento prot. “m\_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID” del 27/06/2024, con cui il Ministero ha disposto il primo scorrimento della graduatoria de qua; e per l’accertamento - del diritto dell’Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati; - del diritto dell’Avv. Monterisi all’inserimento del suo nominativo nella graduatoria de qua nella posizione che gli spetta all’esito dell’attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli;

4) si riportano di seguito, in sunto, le censure dedotte:

**quanto al ricorso introduttivo:**

**1. – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4 E 6 DEL BANDO DEL CONCORSO IN QUESTIONE. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, L. N. 241/1990 PER MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E**

GIURIDICI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ILLOGICITÀ; PERPLESSITÀ; INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Per mero errore materiale di selezione il ricorrente non ha dichiarato nella propria domanda di essere già laureato in Giurisprudenza, bensì di dover conseguire il titolo di laurea entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando, sebbene avesse dichiarato l'abilitazione alla professione di avvocato.

Le Amministrazioni resistenti hanno valutato l'abilitazione professionale, ma illegittimamente non hanno attribuito rilievo alla circostanza, del tutto ovvia e pacifica, che il possesso di un titolo di Laurea in Giurisprudenza è presupposto indefettibile per il conseguimento della predetta abilitazione professionale forense.

A questa stregua, le PP.AA. intime avrebbero dovuto concedere al ricorrente, anche attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, la possibilità di emendare la sua domanda da un mero errore materiale riconoscibile *ictu oculi*.

**quanto ai primi motivi aggiunti:**

1. – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4 E 6 DEL BANDO DEL CONCORSO IN QUESTIONE. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, L. N. 241/1990 PER MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ILLOGICITÀ; PERPLESSITÀ; INGIUSTIZIA MANIFESTA.

A confutazione di quanto assunto dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio III - Concorsi e Inquadramenti con provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela del ricorrente, si è dedotto che l'istituto del c.d. soccorso istruttorio deve applicarsi alla materia dei pubblici concorsi, e che l'applicazione dell'istituto in parola alla materia dei concorsi non determina una elusione da parte dei candidati del termine di presentazione della domanda completa già spirato; pertanto, la par condicio tra i concorrenti non viene alterata in caso di soccorso istruttorio.

**quanto ai secondi motivi aggiunti:**

ILLEGITTIMITÀ DIRETTA E PER DERIVATIONEM.

1. – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4 E 6 DEL BANDO DEL CONCORSO IN QUESTIONE. VIOLAZIONE ED

ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, L. N. 241/1990 PER MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ILLOGICITÀ; PERPLESSITÀ; INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con i secondi motivi aggiunti, l'impugnazione è stata estesa agli atti consequenziali della procedura espletata, con i quali il Ministero ha disposto lo scorrimento della predetta graduatoria attingendo la posizione della graduatoria nella quale si collocherà il ricorrente all'esito dell'auspicato accoglimento delle proprie domande processuali. Tali atti consequenziali si rivelano illegittimi, in via diretta ed in via derivata, poiché l'illegittimità dedotta relativamente agli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti si riverbera sugli stessi.

5) i soggetti controinteressati all'accoglimento del predetto ricorso sono i soggetti nominativamente individuati nella graduatoria originaria pubblicata il 17/06/2024, e quelli nominativamente individuati nei successivi scorrimenti della stessa disposti con: provvedimento prot. "m\_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID" del 27/06/2024; provvedimento prot. "m\_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID", adottato in data 24/12/2024; "elenco legittimati" relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, come risultante all'esito della rettifica del 24/01/2025; provvedimento prot. "m\_dg.DOG.22/01/2025.0000832.ID", adottato in data 22/01/2025;

6) la presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza n. 1588/2025 del 12/03/2025 adottato dalla Sezione Quarta Ter del TAR Lazio, Roma (che si allega al presente avviso quale parte integrante dello stesso);

7) lo svolgimento del giudizio può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

**AVVISA ALTRESÌ**

il Ministero della Giustizia e la Commissione Ripam, in persona dei rispetti legali rappresentanti p.t., che nell'effettuazione della presente notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a. devono attenersi alle seguenti modalità, come indicate dal TAR romano con l'ordinanza *de qua*:

*“a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Commissione Ripam e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:*

*1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*

*2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;*

*3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;*

*4.- l'indicazione dei controinteressati;*

*5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

*6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

*7. - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;*

*b.- In ordine alle prescritte modalità, la Commissione Ripam ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

*1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

*2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustiziainministrativa.it](http://www.giustiziainministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

*Si prescrive, inoltre, che la Commissione Ripam ed il Ministero della Giustizia:*

*3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il*

*ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;*

*4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente*

*ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”;*

*in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

*5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza".*

Per quanto precede, si rimarca l'obbligo in capo al Ministero della Giustizia ed in capo alla Commissione Interministeriale RIPAM di rilasciare a parte ricorrente (e, per essa, al sottoscritto difensore, all'indirizzo PEC *giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrani.it*) un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nei siti del ricorso, dei pedissequi motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati.

Si allegano al presente avviso quale parte integrante dello stesso:

**1)** ricorso dinanzi al TAR Lazio di Roma, e pedissequo avviso; **2)** primi motivi aggiunti dinanzi al TAR Lazio di Roma, e pedissequo avviso; **3)** secondi motivi aggiunti dinanzi al TAR Lazio di Roma, e pedissequo avviso; **4)** ordinanza della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio di Roma n. 1588 del 12/03/2025, e pedissequo avviso; **5)** elenco controinteressati come da graduatoria unica originaria e successivi scorrimenti, e pedissequo avviso.

Con osservanza.

Bari, lì 13/03/2025

Avv. Giuseppe Domenico Torre